



ETICHETTA PNEUMATICI: obbligo di informazione alla clientela dal 01 novembre 2012

Il Regolamento UE 1222/2009 - riguardante l'**etichettatura** degli **pneumatici** - prescrive che le informazioni circa alcune prestazioni degli stessi debbano essere comunicate ai consumatori.

Queste **informazioni** sono relative a:

- a) **resistenza al rotolamento** degli pneumatici in relazione al consumo di carburante
- b) **aderenza al bagnato** degli pneumatici, in relazione alla sicurezza (spazio di frenata, acqua planning, etc...)
- c) **rumorosità** esterna degli pneumatici (espressa in decibel)

e riguardano esclusivamente gli **pneumatici per autovetture (C1), trasporto leggero (C2) e trasporto pesante (C3) fabbricati a partire dal 1° luglio 2012** (data di produzione indicata con il numero **2712**, dove 27 indica la ventisettesima settimana dell'anno e 12 l'anno 2012).

Sono pertanto **ESCLUSE** le seguenti categorie di pneumatici:

moto, macchine agricole, ricostruiti, da competizione, di emergenza (ruotino), chiodati, con codice velocità inferiore a 80 km/h, con diametro nominale del cerchio inferiore o uguale 254 millimetri (10 pollici) o uguale/superiore a 635 mm (25 pollici), progettati per essere montati sui veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° Ottobre 1990

Come dovranno comportarsi le nostre officine

1. Devono **assicurare** che gli **pneumatici** che sono **visibili ai consumatori** presso il punto vendita **riportino** un'**etichetta** adesiva o un cartellino illustrativo posto nelle loro immediate vicinanze, il quale deve essere **visibile all'acquirente** prima dell'acquisto.
2. Devono **fornire** le **informazioni** durante il processo di vendita nel caso in cui gli pneumatici in vendita non siano visibili agli utenti finali.
3. Devono **fornire** le **indicazioni** sulla **prova di acquisto** (fattura, scontrino fiscale, etc...).

I rivenditori **potranno vendere** ancora, **dopo il 1° novembre 2012**, gli **pneumatici in stock senza le informazioni** riportate in etichetta **purché prodotti prima del 1° luglio 2012** (data di produzione indicata con il numero **2712**, dove 27 indica la ventisettesima settimana dell'anno e 12 l'anno 2012).

Come si legge l'etichetta

1° Riquadro a sinistra

Indica la **resistenza al rotolamento** secondo una scala che va dalla lettera **A** alla lettera **G** (dove A indica la minore resistenza e G la maggiore e, conseguentemente, il minore o maggiore consumo di carburante).

2° Riquadro a destra

Indica l'**aderenza sul bagnato** secondo una scala che va dalla lettera **A** alla lettera **G** (dove A indica la migliore aderenza e G la peggiore e, conseguentemente, migliori o peggiori prestazioni relativamente al fenomeno dell'*acquaplaning* e dello spazio di frenata, alla tenuta di strada, al controllo direzionale, etc...)

3° Riquadro in basso

Indica la **rumorosità** secondo una **scala di tre valori** rappresentata da tre barre di colore nero ed il valore del rumore espresso in Decibel (v. tabella sottostante).

	Quando il pneumatico emette rumore da rotolamento inferiore a 3dB o più rispetto al futuro limite europeo come da Reg. 661/2009
	Quando il pneumatico emette rumore da rotolamento che rispetta i limiti futuri come da Reg. 661/2009
	Quando il pneumatico soddisfa gli attuali limiti della direttiva 2001/43

Etichetta dello pneumatico

